

Considerato che di detto organo è componente il sig. Baroni Giulio in rappresentanza della Associazione del commercio - Turismo e dei servizi di Crema e circondario;

Atteso che il predetto ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 15 marzo 2005 con la quale la citata Associazione datoriale designa, in sostituzione del sig. Baroni Giulio, il sig. Bressanelli Giorgio;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il signor Bressanelli Giorgio è nominato componente della Commissione speciale di cui alla premessa in rappresentanza della Associazione del commercio - del Turismo e dei servizi di Crema e circondario, in sostituzione del signor Baroni Giulio dimissionario.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Cremona, 17 marzo 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A03088

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 9 febbraio 2005.

Procedure, modalità e condizioni per l'assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi, derivanti dal prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», di seguito denominato «Regolamento»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato «Codice», e in particolare gli articoli 48 e 71;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per il quale si sono pronunciati: l'Ufficio del coordinamento legislativo, con nota n. 90933 del 6 dicem-

bre 2004; il Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 113946 del 14 ottobre 2004; il Dipartimento del Tesoro, con nota n. 125928 del 2 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La garanzia dello Stato intesa a sostituire, relativamente alle cose ed ai beni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice, l'assicurazione prevista dagli articoli 48, comma 4, e 71, comma 6, primo periodo, del Codice medesimo, può essere rilasciata:

a) per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», o da enti o istituti pubblici con la partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero. Per tale partecipazione, non sono previsti compensi o rimborsi di spese a carico del Ministero;

b) per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o da enti pubblici, da istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, con la partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero, senza che ciò comporti oneri a carico di quest'ultimo. Per quanto attiene alle mostre e alle manifestazioni organizzate dagli organismi sovranazionali si può tenere conto della collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.

Art. 2.

1. Sulle richieste di esenzione dall'assicurazione e sulla conseguente assunzione, da parte dello Stato, dei rischi connessi al trasporto e all'esposizione delle opere destinate a mostre e manifestazioni, si esprime il competente comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 18 del Regolamento, sentiti il Servizio tecnico per la sicurezza e, secondo la tipologia dei beni, l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro o il Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

2. Nell'esprimere il parere di cui al comma 1 il comitato tecnico-scientifico tiene conto:

del rilevante interesse scientifico della mostra o della manifestazione;

dello stato di conservazione delle opere per le quali è richiesta la garanzia;

dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza e di microclima dell'ambiente espositivo, rispetto alla tipologia di opere che vi saranno esposte;

della conformità del piano dei trasporti e dei sistemi di imballaggio rispetto agli standard tecnico-scientifici ed organizzativi più avanzati;

del rispetto, da parte del progetto della mostra o della manifestazione, dei criteri di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

Art. 3.

1. Le richieste di cui all'art. 2 sono inoltrate dal soggetto organizzatore alla competente Direzione generale non meno di sei mesi prima della data di presentazione della mostra o della manifestazione.

2. Le richieste devono essere corredate della documentazione concernente:

a) il progetto tecnico-scientifico da cui risultino anche:

1) i componenti del comitato scientifico e del comitato organizzatore della mostra o della manifestazione;

2) l'elenco delle opere, i valori assicurativi e le schede conservative delle stesse;

b) le condizioni ambientali e di sicurezza dell'ambiente espositivo e la qualificazione dei relativi spazi;

c) il piano dei trasporti e i sistemi di imballaggio;

d) il parere dell'ufficio ministeriale che ha promosso la mostra o la manifestazione ovvero ha collaborato alla elaborazione del relativo progetto tecnico-scientifico;

e) lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio ministeriale di cui alla lettera d) per regolare i rapporti, anche sotto il profilo economico, con gli altri enti ed istituti pubblici partecipanti alla mostra o alla manifestazione.

3. Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali della mostra o della manifestazione e dei criteri di conservazione delle opere, il Ministero può disporre sopralluoghi da parte di propri tecnici.

Art. 4.

1. Per le mostre e le manifestazioni che si tengono sul territorio nazionale, la garanzia dello Stato, detta «da chiodo a chiodo», è diretta al risarcimento dei danni, derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera, che possano verificarsi nel corso del suo trasporto fino al luogo dell'esposizione, durante l'esposizione ovvero nel corso del suo rientro alla sede abituale.

2. Per le mostre e le manifestazioni che si tengono all'estero, la garanzia di cui al comma 1 copre gli spostamenti delle opere dalla loro sede abituale fino al luogo stabilito per la loro uscita dal territorio nazionale nonché gli spostamenti delle opere medesime dal momento del loro rientro in Italia fino alla loro ricollocazione nella sede di provenienza. Gli spostamenti delle opere in territorio straniero sono coperti da apposita assicurazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Art. 5.

1. Al verificarsi del danno, il beneficiario della garanzia statale è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero, con le modalità indicate nel provvedimento di concessione della garanzia medesima.

Art. 6.

1. Con il provvedimento di concessione della garanzia statale è stabilito il valore da corrispondere per ogni singola opera in caso di perdita totale. Sono comunque fatti salvi i diritti di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del danno. In caso di danno, il risarcimento ha riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai costi del restauro e all'eventuale svalutazione subita dall'opera, sentito in merito il competente ufficio periferico.

Art. 7.

1. Il provvedimento di concessione della garanzia statale può prevedere che le controversie concernenti il diritto al risarcimento o la determinazione dell'entità dello stesso, siano demandate ad una commissione composta con le modalità di cui all'art. 163, comma 3, del Codice.

Art. 8.

1. Qualora per le mostre e le manifestazioni di cui all'art. 1 si ricorra al prestito di opere provenienti da altri Paesi, il Ministero può rilasciare ai prestatori stranieri la garanzia dello Stato, sostitutiva dell'assicurazione, a copertura dei rischi di cui all'art. 4, comma 1, a valere dal momento in cui esse entrano nel territorio nazionale fino al momento in cui ne escono.

2. Alla garanzia di cui al comma 1, si applicano le procedure e le condizioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dal rilascio della garanzia di Stato si provvede, ai sensi dell'art. 48, comma 5, terzo periodo, del Codice, mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice, le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'art. 48, comma 5, del Codice, e secondo le procedure, le modalità e le condizioni stabilite dal presente decreto, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie, il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

Roma, 9 febbraio 2005

Il Ministro: URBANI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 235*

05A03118